

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N 13

del 20/04/2023

D E C R E T O

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

Il Commissario Straordinario Regionale, **Dott. Stefano Guerra**, nominato con D.G.R. n. 1268 del 22.07.2014, ha adottato in data odierna il presente provvedimento avente ad

O G G E T T O

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 - PROROGA DEL TERMINE

Visto
Per l'impegno di spesa

IL CAPO UFFICIO
RAGIONERIA E
AMMINISTRAZIONE

Visto

IL SEGRETARIO DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- In data 19 marzo 2015 l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Costante Gris", C.F. 80000510265 e p. IVA 01243980263, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Torni n. 51, ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- Con decreto del 19 maggio 2015 il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta la procedura di composizione della crisi e ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. c) L. n. 3/12, il divieto di avviare e/o proseguire azioni esecutive nei confronti del Gris;
- In data 4 luglio 2015 l'Istituto Costante Gris ha integrato/modificato la Proposta, sulla base della transazione nel frattempo raggiunta con la creditrice Siram S.p.A. che, in data 13 maggio 2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell'Ente;
- Con decreto del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Treviso ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
- Avverso tale decreto è stato proposto reclamo ed il Tribunale di Treviso, con il decreto n. 2511 del 12 maggio 2016, ha dichiarato la Proposta inammissibile per l'assenza, in capo all'Istituto Costante Gris, del presupposto soggettivo di ammissibilità alla procedura di cui alla L. n. 3/12;
- Avverso il Decreto emesso in sede di reclamo, l'Istituto Costante Gris ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. Il relativo procedimento è iscritto al R.G. 14992/16 e la suprema Corte ha fissato l'udienza per la relativa discussione in data 11 Maggio 2023.

VISTA:

- la Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012, art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 21 maggio 2013 che ha previsto l'avvio, dal primo gennaio 2014, delle nuove modalità di rendicontazione contabile.

RICHIAMATI:

- l'Allegato A alla DGRV n. 780 del 21 maggio 2013, il quale prevede quale termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio - composto da Stato patrimoniale, Conto economico, nota integrativa e accompagnato dalle relazioni dell'organo di governo e dei Revisori dei Conti - la data del 30 aprile dell'esercizio successivo a quello a cui il bilancio si riferisce, fissando quindi la scadenza naturale per il bilancio dell'esercizio 2021 per il 30 aprile 2022;
- il comma 1 dell'articolo n. 16 della menzionata DGRV n. 780/2013, il quale prevede che il termine di approvazione in parola possa essere prorogato per particolari esigenze non oltre il 30 giugno, con atto specificatamente motivato;
- la nota regionale prot. n. 0209439 del 18 aprile 2023 in base alla quale è stata promossa, in via sperimentale, la rilevazione di una serie di indicatori riferiti all'approvazione del Bilancio consuntivo ed è quindi possibile usufruire di una proroga per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 entro la data del 30 giugno.

CONSIDERATO CHE:

- come per l'esercizio 2021, la circostanza sopra descritta in cui versa l'Istituto al momento della redazione del bilancio dell'esercizio 2022, impone di elaborare e redigere il documento di bilancio, la Nota integrativa e le relazioni di corredo

distinguendo le risultanze contabili della gestione corrente (*cd. Azienda corrente*) da quelle dell'esecuzione della liquidazione (*cd. Azienda Liquidazione*), ma tenendo conto che l'IPAB è un'unica entità: un Ente Pubblico unico e unitario per il quale unico dev'essere il proprio bilancio d'esercizio (*cd. Situazione consolidata*);


- il maggior impegno richiesto dalla necessità di gestire una doppia contabilità e in particolare per l'elaborazione delle verifiche di fine esercizio della *cd. Azienda liquidazione*, risulta difficoltoso procedere con la redazione del bilancio nella sua versione completa (*cd. Situazione consolidata*) entro il termine del 30 aprile.

RITENUTO quindi, per le motivazioni precedentemente espresse, di avvalersi della facoltà di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 che verrà approvato dall'Organo di governo non oltre il 30 giugno 2022.

TUTTO CIO' PREMESSO e attestata la legittimità.

DECRETA


1. Di posticipare al 30 giugno 2023 la data ultima di approvazione del bilancio di esercizio 2022, per le motivazioni espresse in premessa sulla base dell'articolo 16, comma 1, DGR 780/2013, che fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. Di comunicare alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali l'avvenuta approvazione del presente atto.



**Il Commissario
Straordinario Regionale**
Dott. Stefano Guerra

Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 20 APR. 2023



IL FUNZIONARIO INCARICATO
